

**Pagina iniziale>Crediti in denaro/pecuniari>Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità**

Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

**Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità****Scozia****Introduzione**

**Quali spese si devono pagare?**

**Quanto dovrò pagare?**

**Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?**

**Come posso pagare?**

**Cosa devo fare dopo il pagamento?**

**Introduzione**

In Scozia le spese di giudizio per le controversie di modesta entità europee sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

*Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481* (ordinanza della corte dello Sceriffo del 2018 in materia di spese di giudizio, legge della Scozia numero 2018/481), modificata da:

*Sheriff Courts Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number, 2018/194* (ordinanza di modifica della corte dello sceriffo del 2018 in materia di spese di giudizio, legge della Scozia numero 2018/194);

L'allegato 2, parte II, numeri 16 e 38, si applica alle controversie di modesta entità europee a decorrere dal 1° aprile 2019.

L'allegato 3, parte II, numeri 16 e 38, si applica a decorrere dal 1° aprile 2020.

Non è possibile il pagamento elettronico delle spese di giudizio.

**Quali spese si devono pagare?**

La presentazione al giudice di istanza europea in materia di controversie di modesta entità con il modulo A di cui al regolamento (UE) n. 861/2007 richiede il pagamento di spese che coprono tutte le fasi del procedimento giudiziario.

È incluso il costo della notificazione dei documenti per posta, ma può essere prevista una spesa aggiuntiva se è richiesta la notificazione al convenuto tramite lo *Sheriff Officer* (funzionario dell'Ufficio dello sceriffo).

Non è richiesto il pagamento di spese per la presentazione della risposta alla domanda con il modulo C.

Di norma non è richiesta la rappresentanza di un avvocato e le spese di giudizio non sono comprensive dei relativi onorari.

**Quanto dovrò pagare?**

Attualmente le spese per presentare al giudice istanza europea in materia di controversie di modesta entità sono le seguenti:

per importi uguali o inferiori a 300 o 250 euro è richiesto il pagamento di 19 sterline;

in tutti gli altri casi il pagamento ammonta a 104 sterline.

Per la notificazione dei documenti al convenuto da parte dello *Sheriff Officer* (ufficiale dell'ufficio dello Sceriffo) è richiesto il pagamento di una spesa amministrativa di 13 sterline in aggiunta al costo del servizio dello *Sheriff Officer*.

Ai sensi dell'articolo 8 della *Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481* e successive modificazioni, una parte può beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle spese se, ad esempio, ha diritto a determinati benefici statali o al patrocinio a spese dello Stato.

**Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?**

Se le spese non vengono pagate, il giudice non accetta l'istanza e non è obbligato ad agire, ai sensi del paragrafo 3 dello *Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument 2018/481* e successive modificazioni.

**Come posso pagare?**

Le spese di giudizio possono essere pagate mediante:

assegno, intestato a "*The Scottish Courts and Tribunals Service*" (Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia);

carte di debito e carte di credito: verificare quali carte sono accettate dall'organo giurisdizionale competente e se il pagamento può essere effettuato per telefono;

vaglia postale, intestato a "*The Scottish Courts and Tribunals Service*";

contante: si sconsiglia di inviare denaro contante per posta.

**Cosa devo fare dopo il pagamento?**

L'organo giurisdizionale accetta la presentazione della domanda con il modulo A di cui al regolamento (UE) n. 861/2007 accompagnato dal pagamento. La domanda e il pagamento devono essere presentati o inviati contestualmente all'organo giurisdizionale, che consegnerà o invierà il modulo B o il modulo 1 e notificherà il modulo A al convenuto come tappa successiva del procedimento. Non è richiesta la prova di pagamento.

Ultimo aggiornamento: 04/05/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.